

Modello 730

Il 730 è il modello necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

E' preferibile rispetto al modello Unico perché **è facilmente compilabile**, permette ai coniugi di presentare una **dichiarazione congiunta** (con il vantaggio di compensare gli eventuali debiti dell'uno con i crediti di imposta dell'altro) e **il conguaglio è immediato** (il rimborso dei crediti oppure il pagamento delle imposte viene effettuato direttamente in busta paga, nella retribuzione di luglio per i lavoratori dipendenti, nella pensione del bimestre agosto/settembre per i pensionati).

Il servizio CAAF CGIL per la compilazione del modello 730 è conveniente, riservato e professionale.

Fissa un appuntamento: personale competente e qualificato sarà a tua disposizione e qualsiasi problema sarà risolto. Non dovrai fare altro che presentarti con i documenti necessari. Al resto, compresa la trasmissione dei dati agli organi competenti, penseremo noi.

Inoltre, con **l'Archiviazione Ottica**, conserveremo in formato elettronico (che ha lo stesso valore legale di quello cartaceo) tutti i documenti per i tempi previsti dalla legge.

E' conveniente presentarlo per ottenere deduzioni e detrazioni sulle spese sostenute(di varia tipologia: farmaci, assicurazioni, acquisto di elettrodomestici) o **per ottenere detrazioni per familiari a carico** (non richieste al datore di lavoro).

Possono/devono presentarlo:

- lavoratori a tempo indeterminato
- lavoratori a tempo determinato (purché abbiano un rapporto di lavoro tra giugno e luglio dell'anno in corso)
- pensionati
- tutori che presentano la dichiarazione dei redditi per persone incapaci titolari di reddito (da lavoratore dipendente, assimilato o pensioni)
- titolari di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
- sacerdoti, titolari di cariche pubbliche elettive (parlamentari, consiglieri regionali...), giudici costituzionali
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

SCADENZA: per chi sceglie di presentarlo al CAAF, dovrà farlo entro il 31/05/2010

- O **31 MAGGIO** - **ultima data per la presentazione della dichiarazione al CAAF da parte dei dipendenti e pensionati.**
- O **DA LUGLIO** - il sostituto d'imposta dei dipendenti deve effettuare i rimborsi o trattenere le somme a debito.
- O **DA AGOSTO/SETTEMBRE** - gli enti pensionistici effettuano i rimborsi o trattengono le somme a debito.
- O **30 SETTEMBRE** - ultimo giorno per comunicare per iscritto al sostituto d'imposta l'annullamento o la riduzione dell'acconto di novembre.
- O **25 OTTOBRE** - ultima data per la presentazione del mod. 730 integrativo al CAAF da parte dei dipendenti/pensionati.
- O **30 NOVEMBRE** - il sostituto d'imposta deve trattenere la seconda o unica rata di acconto.
- O **ENTRO DICEMBRE** - il sostituto d'imposta deve rimborsare le somme del mod. 730 integrativo.

Documentazione per la consegna del Mod. 730

DOCUMENTI NECESSARI

- documento d'identità valido
- codice fiscale/tessera sanitaria propri del coniuge e dei familiari a carico;
- sentenza di separazione per coniugi separati/divorziati con figli a carico;
- 730/2009 o UNICO 2009 o ultima dichiarazione presentata;

- dati completi dell'attuale datore di lavoro, se nel 2010 diverso dal precedente: denominazione, P.IVA o CF, indirizzo, telefono/fax/email;
- tessera CGIL 2010, per gli iscritti.

RELATIVI AI REDDITI PERCEPITI NEL 2009

- Mod. CUD 2010 redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni, cassa edile, ecc...;
- Mod. CUD 2010 INPS per redditi di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, ecc...;
- Mod. CUD 2010 INAIL per redditi da infortunio;
- assegni periodici a seguito di separazione/divorzio (ricevute di pagamento, sentenza Tribunale);
- assegni e/o certificati redditi di fonte estera, certificato annuale/cedolini mensili pensioni estere;
- certificati redditi percepiti da fallimenti, per borse di studio;
- certificati redditi da capitale (es. azioni);
- certificati ritenuta d'acconto redditi di lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione o altri redditi.

RELATIVI AD ATTESTATI DI VERSAMENTO

- acconti IRPEF versati nel 2009 con F24;
- comunicazione dell'azienda relativa al mancato conguaglio del 730 (es. crediti non rimborsati o debiti non trattenuti);
- mod. F24 se ci sono eccedenze compensate.

RELATIVI A FABBRICATI E TERRENI

- **visura catastale, eventuale valore dell'area edificabile ai fini del calcolo ICI;**
- **atti di acquisto/vendita per immobili acquistati/venduti nel 2009;**
- **dichiarazione di successione, domande di voltura per immobili ereditati;**
- **contratto di locazione (se in regime convenzionale Legge 431/98 art.2 comma 3 e art.5 comma 2); dichiarazione ICI e delega di pagamento F23;**
- **per acquisto/ristrutturazione/costruzione dell'abitazione principale:**
 - copia contratto di mutuo, fattura del notaio relativa alla stipula dello stesso, imposte pagate, spese di istruttoria;
 - copia atto di acquisto dell'immobile, relativi oneri accessori (costi di intermediazione, fattura notaio per l'atto d'acquisto);
 - copia provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione o la ristrutturazione, data inizio e fine lavori, fatture e quietanze per le spese sostenute (opere di urbanizzazione, spese per professionisti, acquisto materiali...);
 - quietanze di pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori e quote di rivalutazione;
 - imposta ipotecaria, spese di istruttoria o eventuali penalità pagate per l'estinzione del mutuo;
- **credito d'imposta riacquisto prima casa:** atto notarile di acquisto e vendita 1° immobile ceduto e 2° immobile acquistato.
- **detrazioni 36-41% per interventi di ristrutturazione immobili:**
 - per le spese di ristrutturazione immobile di proprietà: fatture o ricevute fiscali; ricevute del bonifico bancario; ricevuta della raccomandata inviata al Centro Operativo di Pescara per la comunicazione di inizio lavori;
 - per le spese di ristrutturazione del condominio: dichiarazione dell'amministratore o tutta la documentazione attestante le spese, tabella millesimale delle quote di proprietà dei condomini;
 - per l'acquisto di box pertinenziale: oltre ai documenti precedenti, dichiarazione dei costi di costruzione;
 - per l'acquisto di immobili ristrutturati: atto di acquisto nel quale risulti il diritto alla detrazione.

- **Detrazione 55% per riqualificazione energetica degli edifici:** bonifico bancario e fattura attestante la spesa, asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica, ricevuta di trasmissione all'Enea.

RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE NEL 2009

- **canoni locazione abitazione principale:** contratto di locazione Legge 431/98 (anche 4+4) con ricevute di pagamento;
- **canoni locazione stipulati da studenti universitari fuori sede:** contratto di locazione Legge 431/98 con ricevuta di pagamento;
- **canoni locazione agevolati per abitazione principale o per trasferimento di residenza per ragioni di lavoro:** contratto di locazione Legge 431/98 (art. 2 comma 3 e art. 4, commi 2 e 3);
- **spese destinate alla pratica sportiva dei minori di età tra 5 e 18 anni:** bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento;
- **sostituzione di frigoriferi e congelatori di classe A+:** fattura o scontrino parlante, documentazione comprovante avvenuta sostituzione;
- **acquisto/installazione motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e variatori di velocità:** fattura, ricevuta di trasmissione all'ENEA;
- **abbonamento ai trasporti pubblici;**
- **spese mediche:** ricevute, fatture, quietanze, ticket, prescrizione medica, scontrini dei medicinali;
- **spese acquisto veicoli, spese mediche/assistenza per i portatori di handicap:** fatture/ricevute comprovanti la spesa, documento di invalidità;
- **spese per istruzione, spese per asili nido, spese funebri, spese veterinarie:** fatture, ricevute di pagamento;
- **spese Assicurazioni Vita, Infortuni, Previdenza Complementare Individuale:** attestato di pagamento del premio, polizza o attestato dell'Assicurazione o del Fondo e contratto;
- **erogazioni liberali alle ONLUS, ONG, alle società di mutuo soccorso, alle società sportive dilettantistiche, ai partiti politici:** ricevute di pagamento;
- **contributi previdenziali obbligatori, facoltativi, CSSN su RcAuto, Colf e badanti:** quietanza versamenti, delega F24, bollettino C/C postale;
- **assegno periodico al coniuge separato/divorziato:** codice fiscale del coniuge, ricevute di versamento, Sentenza del Tribunale;
- **spese per soggetti non autosufficienti:** ricevuta rilasciata dal soggetto che presta assistenza, certificato medico attestante la condizione di non autosufficienza;
- **spese per interessi bancari mutui ipotecari:** vedi paragrafo "relativi a terreni e fabbricati";
- **detrazione arredi:** fatture e ricevute di pagamento del bene agevolabile;
- **documenti attestanti la ristrutturazione** (vedi paragrafo dedicato).

AVVERTENZE

A partire dal 01/01/2008, l'acquisto dei medicinali da banco o con ricetta deve essere documentato dallo scontrino sul quale sono già riportate le informazioni sulla natura, quantità e qualità o codice AIC dei farmaci acquistati e il codice fiscale.

ICI

A partire dall'anno 2008 sono esentati dal pagamento dell'ICI: l'immobile adibito ad abitazione principale e gli assimilati previsti dalle delibere/regolamenti comunali.

L'ICI è l'imposta comunale sugli Immobili che deve essere pagata da coloro che sono proprietari o titolari di un diritto di godimento su terreni, aree edificabili e fabbricati, al comune dove sono ubicati gli immobili.

Il Caaf Cgil effettua sia il CALCOLO DELL'ICI (imposta comunale sugli immobili) e la compilazione del relativo bollettino sia la compilazione della DICHIARAZIONE ICI.

Pagamento ICI (mod. F24)

Devono pagare l'ICI coloro che possiedono:

- fabbricati e aree fabbricabili;
- terreni agricoli come proprietari o titolari di diritti reali di godimento;
- per i beni condominiali, sono tenuti a pagarlo gli amministratori del condominio, i quali si rivarranno sui singoli condomini in relazione alle quote di proprietà.

L'acconto o la rata unica devono essere presentati entro il 16/06/2010; il saldo entro il 16/12/2010.

Dichiarazione ICI

Non deve presentarla chi:

- acquista o vende un immobile;
- adempie agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Deve presentarla chi è soggetto titolare di un immobile:

- che gode di una riduzione di imposta;
- che costituisce o estingue un diritto reale di godimento;
- che perde o acquisisce l'esenzione ICI;
- un terreno agricolo che diventa area edificabile;
- che varia la destinazione d'uso ovvero cambia categoria catastale;
- per altre situazioni particolari (vedi istruzioni mod. dichiarazione ICI).

SCADENZA

Deve essere presentato al comune in cui è ubicato l'immobile entro il 31/07/2010 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, oppure entro il termine stabilito dal regolamento comunale.